

Verona, 12/05/2016

Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI
Nostre Associate

Loro Sedi

FNAPE – FONDO NAZIONALE PER L'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE – Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Allegato 3 – art. 29) - Contributo minimo mensile A.P.E. a partire dalla denuncia Cassa Edile relativa al mese di maggio 2016 – Istruzioni

Come noto, con l'accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è stata introdotta una nuova regolamentazione dell'istituto dell'A.P.E. (Anzianità Professionale Edile - art. 29 - prestazione erogata direttamente dalla Cassa Edile) **a partire dal 1° ottobre 2014**, con la costituzione del **FNAPE (Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile)** col al fine di rendere l'istituto compatibile e sostenibile finanziariamente a seguito delle forti difficoltà di gestione e tenuta, dovute alla riduzione delle entrate contributive nelle Casse Edili a causa della crisi del settore edile.

Una prima innovazione rispetto all'assetto previgente è data dall'individuazione delle aliquote di alimentazione del Fondo, stabilite dalle parti sociali nazionali per fasce contributive. Quindi, appunto, dalla data sopra indicata, le aliquote attualmente in essere in sede territoriale sono sostituite da quelle contenute nell'allegato A al punto 9 del verbale di accordo.

Un'altra innovazione riguarda la previsione di un "*contributo minimo*" mensile ai fini A.P.E. per le imprese che dichiarino nella denuncia mensile Cassa Edile un numero di ore utili ai fini A.P.E. inferiore a 100.

Successivamente con gli accordi nazionali del 14 aprile 2015 e dell'8 aprile 2016 sono stati determinati l'importo del "*contributo minimo mensile A.P.E.*", quantificato in cifra fissa pari a **euro 35 per ciascun lavoratore** e le decorrenza del versamento, previsto con la **denuncia mensile Cassa Edile (MUT) relativa al mese di maggio 2016 scadente 30 giugno 2016**.

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, con propria nota a tutte le Casse Edili ha chiarito inoltre che, il “*contributo minimo mensile APE*”, in cifra fissa pari a 35 euro per lavoratore, **non è un contributo aggiuntivo**, ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE, prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, **qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione.**

Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata **complessiva** non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

A tale proposito, la CNCE ha sottolineato la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al FNAPE, sommando gli importi dovuti dall’impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

Ricordando che gli Uffici della Cassa Edile sono a disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE

(G. Sarteà)

